

Deliberazione n° 302 del 11 dicembre 2017

Oggetto: Procedura per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento - Approvazione

il DATORE DI LAVORO

(tale nominato con Deliberazione n.26 del 20.06.2017 del Direttore Generale)

e

il RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

(tale nominato con Determinazione del Datore di Lavoro n.467 del 21.06.2017)

A conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue, si rappresenta che ricorrono i presupposti finalizzati all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Premesso che

- La normativa vigente impone al datore di lavoro (D. Lgs. 645/98, Legge n° 53/00 e D. Lgs. 151/2001) di effettuare la valutazione dei rischi anche in relazione alla gravidanza, puerperio e all'allattamento al fine di identificare i luoghi di lavoro idonei in cui permettere alla lavoratrice gestante, puerpera e in fase di allattamento di continuare a svolgere la sua attività lavorativa;
- la protezione della salute e della sicurezza delle gestanti di questa A.O.R.N. può essere adeguatamente affrontata applicando le procedure a seguito di valutazione dei rischi approfondita;

Visto

- il D. Lgs n.151/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n.53";
- quanto disposto con il D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n.123 in materia di salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Considerato che

- le lavoratrici in stato di gravidanza non a rischio e le madri in fase di allattamento, al rientro a lavoro, continuano a svolgere l'attività lavorativa all'interno di questa A.O.R.N.;
- nell'ambito lavorativo di questa A.O.R.N. sono presenti numerosi fattori di rischio i quali possono influire sulla salute e sulla sicurezza delle lavoratrici gestanti e delle lavoratrici madri in fase di allattamento;
- La gravidanza comporta notevoli cambiamenti di ordine fisiologico e psicologico e l'esposizione a fattori di rischio può determinare complicazioni della gravidanza, per ultima l'aborto;
- alcune delle condizioni lavorative considerate accettabili in situazioni normali possono non essere tali durante il periodo di gravidanza.

Rilevato che

- le norme legislative sulla tutela delle "lavoratrici madri" fissano i principi per garantire la tutela della salute della madre e del figlio;
- il principio fondamentale è la valutazione nel contesto lavorativo delle attività che possono presentare un rischio particolare di esposizione ad agenti, processi o condizioni di lavoro, nonché la natura, il grado e la durata dell'esposizione;
- per quanto detto è necessario definire le modalità per la gestione delle lavoratrici madri nei periodi di gestazione, puerperio ed allattamento, nonché individuare le misure di prevenzione e protezione da adottare;

Attestata

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

PROPONGONO

1. di attuare il documento "Procedura per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento" in allegato;
2. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché a tutte le U.O. di questa A.O.R.N.;
3. di rendere lo stesso immediatamente eseguibile, per l'urgenza rappresentata in premessa.

**il RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE**

Dott.ssa Margherita Agresti

il DATORE DI LAVORO

Arch. Virgilio Patitucci

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole.

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Antonietta Siciliano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gaetano Gubitosa

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

impresso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017 – immissione in servizio

- Vista la proposta di deliberazione che precede, a firma del Datore Di Lavoro, Arch. Virgilio Patitucci, e del Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione, Dott.ssa Margherita Agresti;
- Visto i pareri favorevoli resi sulla stessa dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **APPROVARE** documento "Procedura per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento" in allegato
2. **TRASMETTERE** copia della presente deliberazione al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché a tutte le U.O. Di questa A.O.R.N.;
3. **RENDERE** lo stesso immediatamente eseguibile, per l'urgenza rappresentata in premessa.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Procedura per la tutela della salute e della sicu- rezza delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento

1. Premessa

Il presente documento detta le procedure da adottare nell'A.O.R.N. in materia di tutela della maternità, come previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 e ss.mm.ii. "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno alla maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000 n. 53" nonché del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii..

2. Scopo e Campo di applicazione

La procedura, che si applica a tutto il personale dell'A.O.R.N., ha lo scopo di definire le modalità per la gestione delle lavoratrici madri nei periodi di gestazione, puerperio ed allattamento in armonia con quanto previsto dal D.Lgs. n. 151 del 26.3.2001 e ss.mm.ii, limitatamente alla interdizione obbligatoria dal lavoro per mansioni comportanti lavori faticosi, pericolosi ed insalubri.

Individua le misure di prevenzione e protezione da adottare nonché:

- la completa ed esauriente individuazione dei lavori vietati, limitatamente a quelli presenti nell'A.O.R.N.;
- le possibili ipotesi di diversa allocazione lavorativa ad altra mansione o ad altro posto di lavoro o le eventuali limitazioni lavorative quali misure di prevenzione e protezione concretamente attuabili.

Tutte le figure, nelle loro rispettive funzioni di dipendente e/o equiparata, di seguito denominate "lavoratrici", devono dare comunicazione del proprio stato di gravidanza, al fine di usufruire, anche temporaneamente di tutte le cautele e le misure necessarie per la tutela e l'incolumità fisica della gestante e del nascituro.

La comunicazione dello stato di gravidanza non appena accertato, è altresì obbligatoria per legge per le lavoratrici addette ad attività a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti a causa dell'impiego di sostanze radioattive o di macchine radiogene.

3. Modalità esecutive

• La lavoratrice:

accertato lo stato di gravidanza lo comunica al Datore di Lavoro con un certificato medico di gravidanza rilasciato a firma del suo ginecologo. La dipendente esposta a rischio radiologico ha l'obbligo di trasmettere immediatamente (risposta positiva al primo accertamento) la certificazione al Datore di Lavoro;

• Il Datore di Lavoro:

- a) segnala lo stato di gravidanza della dipendente alla Direzione di appartenenza e/o al Responsabile di Unità Operativa/Dipartimento;
- b) informa la lavoratrice e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza:
 - sui rischi presenti sul luogo di lavoro;
 - sulle attività che devono essere evitate; le precauzioni e i dispositivi di protezione individuale (DPI) da utilizzare;
 - sulle procedure aziendali esistenti a tutela della salute e della sicurezza della stessa e del nascituro;
 - sulle norme di tutela di tipo amministrativo e contrattuale (astensione anticipata, astensione obbligatoria, facoltativa, congedi parentali, rientro al lavoro, ecc.), la U.O.C. Gestione Risorse Umane predisporrà opuscolo informativo;
- c) richiede ai Dirigenti o preposti con la collaborazione del Medico Competente, del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli RLS, una valutazione delle attività che possono comportare un rischio per la gravida e il nascituro per verificare il possibile mantenimento della lavoratrice presso la unità operativa, con limitazioni o cambio della mansioni, o predisporre il trasferimento presso altra mansione;

- d) nell'impossibilità di adibire la lavoratrice all'interno dell'A.O.R.N. in attività non a rischio, ai sensi dell'Art. 17 co.4 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii., lo segnala alla Direzione territoriale del Lavoro, che può disporre, sulla base di accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi, l'interdizione dal lavoro per uno o più periodi (astensione per lavoro a rischio).

4. Lavori a rischio

Qualora la lavoratrice presenti delle complicanze durante il periodo di gravidanza può presentare, ai sensi dell'Art. 17 co.3 del D.Lgs 151/2001, alla ASL di competenza una domanda di astensione per gravidanza a rischio corredata da un certificato rilasciato su carta intestata del S.S.N., da un ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato, oppure convalidato da un medico distrettuale. L'ASL può disporre, sulla base di un accertamento medico, avvalendosi dei competenti organi del S.S.N. l'interdizione al lavoro per uno o più periodi, e ne informa il Datore di Lavoro.

5. Astensione dal lavoro (Congedo di maternità)

Se la lavoratrice ha continuato a svolgere la sua attività e la gravidanza è proseguita senza complicanze, la dipendente può chiedere l'astensione dal lavoro in momenti diversi:

- Astensione anticipata che deve essere richiesta all'ASL, entro i tre mesi antecedenti alla data presunta del parto, nel caso in cui si svolgano lavori ritenuti gravosi e/o pregiudizievoli in relazione all'avanzato stato di gravidanza. L'ASL, verificata la presenza delle condizioni citate, disporre l'astensione dal lavoro a partire da 3 mesi prima del parto.
- Astensione obbligatoria, ha una durata di cinque mesi, che possono essere così distribuiti:
 - due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la data del parto;
 - un mese prima della data presunta del parto e quattro mesi dopo il parto (flessibilità dell'astensione obbligatoria). Questa opzione può essere richiesta dalla lavoratrice nel settimo mese di gravidanza consegnando un certificato rilasciato dal ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato. Per le attività sottoposte a sorveglianza sanitaria il Medico Competente dovrà attestare l'assenza di controindicazioni lavorative.

6. Il rientro al lavoro

La ripresa dell'attività lavorativa può avvenire in diversi momenti:

- **Nei primi sette mesi dopo il parto:** in questo periodo la lavoratrice non può essere esposta a lavori a rischio per il puerperio o l'allattamento;
- **Nei primi 12 mesi dopo il parto:** la lavoratrice non può svolgere la propria attività in turno notturno (che in questa A.O.R.N. viene svolto dalle 20.00 alle 8.00).
- **i Periodi di riposo:** durante il 1° anno di vita del bambino la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo di un ora ciascuno. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo sono considerati ore lavorative anche agli effetti della retribuzione e comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'A.O.R.N.. In caso di parto plurimo i periodi di riposo sono raddoppiati.
- **Allattamento oltre al 7° mese:** in questo caso è consigliabile richiedere una certificazione del pediatra di libera scelta, rinnovabile periodicamente, da inviare al Medico Competente per la formulazione di un giudizio di idoneità che preveda la non esposizione ad attività lavorative a rischio per l'allattamento e che copra la durata dello stesso. Alla sospensione la lavoratrice verrà sottoposta a controllo sanitario per modificare il giudizio di idoneità.

Ai sensi del combinato disposto del D. Lgs. 81/08 e del D. Lgs 151/01, per le lavoratrici devono applicarsi le cautele ed i divieti riportati negli estratti della normativa che segue:

Allegato A (D.Lgs. 151/01) (Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976,



n. 1026) - ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ARI. 7

In riferimento all'**Allegato A** del D.Lgs. 151/01, a titolo semplificativo e non esaustivo si riportano alcuni dei lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati, che possono essere riferiti alla realtà lavorativa dell'A.O.R.N.:

- i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;
- i lavori di manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;
- i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto.

7. Valutazione delle attività a rischio nell'A.O.R.N.

La normativa vigente impone al Datore di Lavoro di valutare i rischi anche in relazione alla gravidanza, puerperio e all'allattamento e di identificare luoghi di lavoro in cui la gestante può continuare a svolgere la sua attività lavorativa.

La valutazione è stata effettuata ed è riportata nel DVR dell'A.O.R.N.

Di seguito si riportano tabelle riferite ai principali fattori rischio, le mansioni implicate, le prescrizioni e i divieti per le lavoratrici dell'A.O.R.N. e le informazioni sui possibili effetti noti sulla salute della madre e del nascituro durante la gestazione e l'allattamento.

<i>Mansione</i>	<i>Fattori di rischio</i>	<i>Periodo tutelato</i>	<i>Prescrizione</i>	<i>Principali effetti su gestazione e lattazione</i>
ASPETTI ERGONOMICI				
Personale delle sale operatorie e altre assimilabili	Attività in postura eretta prolungata	Gestazione	Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza (maggiore volume sanguigno e aumento delle pulsazioni cardiache, dilatazione generale dei vasi sanguigni e possibile compressione delle vene addominali o pelviche) favoriscono la congestione periferica durante la postura eretta. La compressione delle vene può ridurre il ritorno venoso con conseguente accelerazione compensativa del battito cardiaco materno e il manifestarsi di contrazioni uterine. Se la compensazione è insufficiente ne possono derivare vertigini e perdita di coscienza. Periodi prolungati in piedi durante la giornata lavorativa determinano per le donne un maggior rischio di parto prematuro.
Personale sanitario	Posture incongrue prolungate	Gestazione	Divieto di stazionamento in piedi per più di metà dell'orario di lavoro	E' potenzialmente pericoloso lavorare in posti di lavoro ristretti o in postazioni non sufficientemente adattabili per tenere conto del crescente volume addominale, in



				particolare nelle ultime fasi della gravidanza. Ciò può determinare stiramenti o strappi muscolari. La destrezza, l'agilità, il coordinamento, la velocità dei movimenti e l'equilibrio possono essere anch'essi limitati e ne può derivare un aumento del rischio d'infortunio.
Personale amministrativo (archivi)	Lavori in postazioni elevate (scale, piattaforme, impalcature)	Gestazione	Divieto di adibire le lavoratrici a tali mansioni	E' potenzialmente pericoloso per le lavoratrici gestanti lavorare in postazioni sopraelevate (es. scale, piattaforme, ponteggi, etc.) per il rischio di cadute dall'alto.
Personale sanitario e tecnico che opera nel turno notturno (in questa A.O.R.N. 20.00 – 08.00)	Lavoro notturno	Gestazione e puerperio fino ad un anno dal parto (su richiesta fino ai tre anni del bambino o ai 12 anni per genitore unico)	Divieto del lavoro notturno, anche in pronta disponibilità	Il lavoro notturno può avere ripercussioni sulla salute delle lavoratrici gestanti, puerpere, o in periodo di allattamento. L'affaticamento mentale e psichico, aumenta durante la gravidanza e nel periodo post-natale a causa dei diversi cambiamenti, fisiologici e non, che intervengono.
Tutto il personale sanitario e tecnico che nella propria attività movimentano pazienti e/o carichi con peso maggiore di 3 Kg e con una frequenza minima di 1 volta/ora	Movimentazione manuale di carichi e movimentazione manuale pazienti	Gestazione e puerperio fino a sette mesi dopo il parto	Divieto di movimentare carichi e pazienti con peso maggiore di 3 Kg con frequenza maggiore di 1 volta/ora e pazienti. Divieto di azioni di spinta e/o traino di barelle, carrelli, carrozzine, apparecchiature elettromedicali pesanti	La movimentazione manuale dei carichi pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in quanto può determinare lesioni al feto e un parto prematuro. Con il procedere della gravidanza la lavoratrice è esposta ad un maggior rischio di lesioni causato dal rilassamento ormonale dei legamenti e dai problemi posturali generati dalla gravidanza e persistenti nel puerperio
Tutto il personale sanitario tecnico ed amministrativo che svolge abitualmente la propria attività con spostamenti fuori sede con autovettura	Lavori su mezzi in movimento	Gestazione	Divieto a spostamenti ripetuti	L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, come accade per l'uso di mezzi in movimento, può accrescere il rischio di aborti spontanei. Il lavoro a bordo di veicoli può essere pregiudiziale per la gravidanza soprattutto per il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino l'addome.
AGENTI FISICI				
Personale esposto al rumore	Esposizione elevata al rumore	Gestazione	Divieto di esposizione giornaliera superiore ad 85 dBA.	L'esposizione prolungata a rumori forti può determinare un aumento della pressione sanguigna e un senso di stanchezza. Si ipotizza una vasocostrizione arteriolare che potrebbe essere

				responsabile di una diminuzione del flusso placentare. Evidenze sperimentali suggeriscono che una esposizione prolungata del nascituro a rumori forti durante la gravidanza può avere un effetto sulle capacità uditive dopo la nascita
Personale di emergenza (quali aree di emergenza, pronto soccorso e malattie infettive)	Sollecitazioni termiche (stress termico)	Gestazione	Divieto di esposizione a fonti di calore e a microclima freddo.	Durante la gravidanza le donne sopportano meno il calore ed è più facile che svenzano o risentano dello stress da calore. L'esposizione al calore può avere esiti nocivi sulla gravidanza. Allo stesso modo il lavoro a basse temperature può essere pregiudizievole per la salute delle gestanti, del nascituro e delle puerpere. I rischi aumentano in caso di esposizione a sbalzi improvvisi di temperatura
Personale sanitario e tecnico classificato come radioesposto (R.I.) gruppo A (limite di dose pari a < 20 mSv/anno) e gruppo B (limite di dose pari a < 6mSv/anno) e/o a rischio di contaminazione e accidentale.	Radiazioni ionizzanti con limite inferiore a 6 mSv/ anno e a 20 mSv/anno, e radiazioni della Medicina nucleare	Gestazione e puerperio fino a sette mesi dopo il parto in caso di attività con rischio di contaminazione e da sostanze radioattive	Divieto di accesso nelle zone controllate e sorvegliate. Non possono svolgere attività che può esporre il nascituro a una dose che eccede 1 millisievert. Non esporre al rischio di contaminazione donne che allattano	Una esposizione a radiazioni ionizzanti comporta dei rischi per il nascituro. Inoltre sostanze contaminanti radioattive inalate o digerite dalla madre possono passare attraverso la placenta al nascituro e, attraverso il latte, al neonato
Personale sanitario e tecnico classificato esposto a radiazioni non ionizzanti. Personale addetto alla Risonanza magnetica.	Radiazioni non ionizzanti (RNI)	Gestazione	Divieto di accesso nelle zone delimitate	Anche se non esistono al momento attuali dati certi sugli effetti provocati sulla gravidanza e sulla lattazione dalle radiazioni non ionizzanti, non si può escludere che l'esposizione a campi elettromagnetici intensi (es. marconiterapia e radarterapia) possano determinare un aumento del rischio per il nascituro
AGENTI BIOLOGICI				
Personale sanitario di assistenza, tecnico di laboratorio e del pronto	Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 Batteri o organismi (brucella –	Gestazione e puerperio fino a sette mesi dopo il parto.	Divieto di compiti con rischio di esposizione ad agenti biologici in base ai meccanismi di trasmissione	Molti agenti biologici appartenenti ai gruppi di rischio 2, 3, 4 possono interessare il nascituro in caso di infezione della madre in gravidanza. Essi possono giungere al bambino per via placentare oppure durante o

Soccorso.	escherichia coli -legionella) Parassiti(leishmania) virus (ebola febbre gialla - herpes virus varicella - zoster)			dopo il parto, in caso di allattamento o a seguito dello stretto contatto fisico tra madre e bambino. Agenti che possono infettare il bambino in uno di questi modi sono ad esempio i virus dell'epatite B, C, rosolia, l'HIV, il bacillo della tubercolosi, quello della sifilide, la salmonella del tifo e il toxoplasma.
-----------	---	--	--	--

AGENTI CHIMICI (reattivi per laboratorio e solventi : metanolo ,formaldeide e suoi derivati)

Personale sanitario e tecnico addetto alla assistenza, preparazione, somministrazione e smaltimento di antiblastici in reparti, ambulatori, farmacia e a domicilio.	Antiblastici	Gestazione e puerperio se con allattamento.	Divieto di manipolazione	L'effettivo rischio per la salute costituito dalle singole sostanze può essere determinato esclusivamente a seguito di una valutazione del rischio. Nella Sanità è frequente il caso di esposizione ad una combinazione di più sostanze, ed in questi casi non è sempre possibile conoscere le conseguenze delle interazioni fra le diverse sostanze e gli effetti sinergici che tali associazioni possono generare. Alcuni agenti chimici possono penetrare attraverso la pelle integra ed essere assorbiti dal corpo con ripercussioni negative sulla salute. Molte sostanze possono passare attraverso il latte materno e per questa via contaminare il bambino. Tra gli effetti degli agenti chimici sulla gravidanza molti studi hanno evidenziato il verificarsi di aborti spontanei correlati ad una esposizione occupazionale a numerose sostanze, tra cui solventi organici, gas anestetici e farmaci antiblastici, anche per bassi livelli di esposizione
Personale sanitario e tecnico di anatomia patologica, di laboratorio di analisi, ed il personale di tutte le Unità operative che fanno uso di formalina.	Formaldeide e derivati (formalina)		Divieto di utilizzo di formaldeide	
Personale sanitario di assistenza e di endoscopia, e di tutte le Unità operative che fanno uso di glutaraldeide.	Glutaraldeide		Divieto di utilizzo di glutaraldeide	
Addetti sale operatorie e rianimazione	Gas anestetici		Divieto di esposizione	
Personale tecnico di laboratorio e addetti alla manutenzione.	Solventi		Divieto di esposizione diretta e indiretta a solventi	
Tecnici di laboratorio	Sostanze etichettate R 40 (può		Divieto di utilizzo dei kit di laboratorio contenenti tali sostanze	

	causare danni irreversibili), R 45 (può essere cancerogeno), R 46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R 47 (può provocare malformazioni genetiche) e R 49 (può provocare il cancro per inalazione)			
Tecnici di laboratorio, addetti alla manutenzione	Sostanze etichettate R 60, R 61, R 62, R 63, R 64	Gestazione e puerperio fino a sette mesi dopo il parto se con allattamento per le sostanze etichettate R 64	Divieto di utilizzo dei kit di laboratorio contenenti tali sostanze.	R 61 (può danneggiare i bambini) R 63 (possibile rischio per i bambini non ancora nati) R 64 (possibile rischio per i bambini allattati al seno)
Tecnici di laboratorio, addetti alle manutenzione pulizie	Sostanze etichettate R39, R42, R43, R48	Gestazione. Puerperio fino a sette mesi dopo il parto se con allattamento	Divieto di utilizzo	R 39 (pericolo di effetti irreversibili molto gravi) R 42 (può provocare sensibilizzazione per inalazione) R 43 (può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle) R 48 (pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata)